

UE-Canada

Il 14 gennaio 2017 sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

- la Decisione (UE) 2017/37 relativa alla firma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra Canada e UE;
- la Decisione (UE) 2017/38 relativa all'applicazione provvisoria del CETA.

Il successivo 15 febbraio 2017 il Parlamento europeo ha approvato il testo dell'accordo. L'art. 2 della Decisione 28 ottobre 2016, n. 2118/2016 (pubblicata nella GUUE L 329/16) subordina la provvisoria applicazione delle disposizioni dell'accordo alla pubblicazione sulla GUUE serie C di un apposito avviso, pubblicazione ad oggi non ancora avvenuta.

UE-Ghana

E' stato pubblicato nella GUUE L340 del 15 dicembre 2016 l'avviso di applicazione dell'accordo di partenariato economico interinale (APE) tra il Ghana e l'Unione europea. L'accordo si applica, a titolo provvisorio, a decorrere dal 15 dicembre 2016.

Sebbene non sia precisato nell'Avviso, in considerazione dell'art. 14 dell'accordo e dell'assenza di un protocollo sull'origine preferenziale, parrebbero applicabili (analogamente a quanto avviene per la Costa D'avorio) le regole di origine contenute nel regolamento (UE) n. 2016/1076 relativo all'applicazione dei regimi per i prodotti originari di alcuni Stati ACP previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire accordi di partenariato economico (rifusione del Reg.to (CE) n. 1528/07), in attesa della sostituzione con il nuovo regime.

Si ricorda, inoltre, che il Ghana appartiene, con la Costa d'Avorio, al gruppo dei paesi ex ACP dell'Africa occidentale (West Africa) con cui l'UE aveva avviato da tempo negoziati per il raggiungimento di un Accordo di Partenariato Economico. L'entrata in vigore dell'APE con il Ghana, si aggiunge, pertanto, a quella avvenuta lo scorso 3 settembre con la Costa d'Avorio.

UE-Macedonia

Nella GUUE L293 del 28 ottobre 2016 è stata pubblicata la Decisione 1/2016 del 20 gennaio 2016 del Consiglio di associazione e stabilizzazione UE-Repubblica di Macedonia, con cui le parti hanno deciso di adottare la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sostituendo il Protocollo 4 dell'accordo relativo alle norme di origine.

La Decisione, che fa seguito all'entrata in vigore della Convenzione per ciascuna parte dopo il deposito degli strumenti di accettazione – 1° maggio 2012 per l'UE e 1° agosto 2012 per la Macedonia – ha trovato applicazione a far data dal 1° maggio 2015.

UE-Costa d' Avorio

Nella GUUE L272 del 7 Ottobre 2016 è stato pubblicato l'Avviso della provvisoria entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico (APE – EPA/Economic

Partnership Agreement) tra l'Unione europea e la Costa d'Avorio, sottoscritto nel 2008, dal 3 settembre 2016.

L'accordo prevede l'esenzione dai dazi in UE per i prodotti originari della Costa d'Avorio elencati nell'Allegato 1 (in linea generale, tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del Sistema Armonizzato, ad esclusione del 93), mentre per i prodotti di origine preferenziale UE importati in Costa d'Avorio una riduzione o eliminazione dei dazi secondo il calendario e le categorie di liberalizzazioni indicate nell'Allegato 2, salve espresse esclusioni. A titolo di esempio e in linea generale, merci della VD 8703 risultano tra le categorie escluse dalla liberalizzazione, mentre prodotti della VD 8708 rientrano in piani di riduzione graduale.

Come precisato nell'Avviso, le regole di origine preferenziale applicabili sono quelle contenute nel Regolamento (UE) n. 2016/1076 relativo all'applicazione dei regimi per i prodotti originari di alcuni Stati ACP previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire accordi di partenariato economico (rifusione del Reg.to (CE) n. 1528/07), in attesa della sostituzione con il nuovo regime.

Si ricorda che la Costa d'Avorio appartiene al gruppo dei paesi ex ACP dell'Africa occidentale (West Africa) con cui l'UE da anni ha avviato negoziati per il raggiungimento di un Accordo di Partenariato economico. Con il Ghana e la Costa d'Avorio sono stati avviati negoziati bilaterali conclusi nel 2008 dei quali solo quello con la Costa d'Avorio ha finalmente visto la luce nei termini descritti.

Infine, si segnala che la Costa d'Avorio beneficia, ad oggi, anche del Sistema delle Preferenze Generalizzate (regolamento (UE) n. 978/12). Per effetto dell'entrata in vigore del neo-vigente regime di accesso preferenziale, ai sensi degli artt. 4 e 5 del citato regolamento, verrà riconsiderato nell'annuale revisione dell'elenco dei paesi beneficiari SPG da parte della Commissione e, in caso di esclusione, dovranno trascorrere almeno 2 anni dalla data di applicazione del nuovo regime (3 settembre 2016).

UE-Ecuador

L'11 novembre 2016, la Commissaria al commercio dell'Unione europea Cecilia Malmstrom, ha sottoscritto il protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo dell'UE con la Colombia e il Perù, per i quali lo stesso era già entrato in vigore nel 2013.

L'accordo nasce dai negoziati avviati alla fine dello scorso decennio con i paesi della Comunità andina (ANDEAN), ovvero Colombia, Perù, Ecuador e Bolivia, nell'ambito di una più ampia politica europea di rafforzamento delle relazioni commerciali con l'America latina. Dopo Colombia e Perù, dunque, aderisce ufficialmente anche l'Ecuador, mentre alla Bolivia rimane ancora la facoltà di farlo.

Il 14 dicembre 2016 il Parlamento europeo ha approvato l'ingresso dell'Ecuador nell'accordo (già vigente) tra l'UE e Colombia/Perù.

L'accordo è entrato provvisoriamente in vigore dal 1° gennaio 2017.

Nell'attesa, pare opportuno segnalare che il testo dell'accordo, seppur bilaterale, si presenta come asimmetrico: pur orientato allo sviluppo e all'apertura dei mercati delle due parti, è in verità modulato sulle esigenze di sviluppo dell'Ecuador. I dazi, infatti, saranno ridotti gradualmente nell'arco di 17 anni e, all'entrata in vigore, l'UE

liberalizzerà quasi il 95% delle linee tariffarie mentre l'Ecuador circa il 60%. Sotto quest'ultimo profilo, l'UE dovrebbe trarre vantaggi, tra gli altri, in settori specifici, come ad esempio in quelli delle automobili e dei macchinari.

UE-SADC

E' stato pubblicato sulla GUUE L 274 dell'11 ottobre 2016 l'avviso di provvisoria applicazione – dal 10 ottobre 2016 - dell'accordo UE-SADC (Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa and Swaziland), firmato il 6 giugno 2016 (Decisione (UE) n. 2016/1623 del Consiglio).

L'accordo prevede che entrambe le parti riconoscano agevolazioni daziarie ai prodotti di origine preferenziale dell'altra, sebbene non in misura perfettamente reciproca, stante la totale liberalizzazione da parte dell'UE verso gli stati SADC a fronte di una più parziale da parte di questi ultimi nei confronti dei prodotti originari dell'Unione europea.

Per disposizione degli artt. 24 e 25 dell'accordo, l'Allegato I fissa il trattamento daziario applicato ai prodotti originari dei paesi SADC all'importazione in UE, mentre gli allegati II e III stabilisce quello concesso dai paesi SADC ai prodotti originari dell'UE.

Con riferimento ai prodotti originari del Botswana, della Namibia e dello Swaziland, si applicheranno, ai fini della determinazione dell'origine preferenziale, le regole di origine contenute nel protocollo 1 dell'accordo UE-SADC in luogo di quelle contenute nell'allegato II del Reg.to (UE) n. 1076/16.